



Tribunale di Ferrara

Sezione civile – Ufficio delle procedure concorsuali

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente rel.,

dott. Mauro Martinelli Giudice,

dott.ssa Marianna Cocca Giudice,

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento di reclamo promosso da [REDACTED] ed iscritto al n.r.g. 14-1/2023 l.c.;

rilevato che con ricorso depositato il 9 novembre 2023, [REDACTED]

[REDACTED] ha proposto reclamo ex art. 124, co. 1 e 10, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, nell'ambito della procedura di liquidazione controllata aperta nei suoi confronti, avverso il provvedimento reso il 3 novembre 2023 e comunicato in pari data, con il quale il Giudice delegato ha respinto l'istanza del reclamante volta ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare ed occupare l'abitazione familiare sita in [REDACTED], [REDACTED] sino all'intervenuta cessione del bene;

osservato che il reclamante ha chiesto che il Tribunale riformi il provvedimento impugnato, concedendo al ricorrente "l'utilizzo ed

occupazione dell'abitazione familiare", con la rifusione delle spese del procedimento;

rilevato che [REDACTED] ha sostenuto, in primo luogo, che la liquidazione controllata, salva l'ipotesi di cui all'art. 273, co. 6, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, non prevede alcun tipo di impugnazione dei provvedimenti del Giudice delegato, a differenza della liquidazione giudiziale, che contiene invece la norma generale dell'art. 124 e che tale norma deve ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata, attesa l'appartenenza della *species* liquidazione controllata al *genus* liquidazione giudiziale, ricavabile anche dalla collocazione dell'istituto nel capo IX del titolo V (artt. 268-277) dedicato alla liquidazione giudiziale ed in considerazione quindi della necessità di applicare alla liquidazione controllata le norme della liquidazione giudiziale, qualora, come nel caso di specie, vi sia una lacuna nella disciplina della liquidazione controllata o quando un istituto non sia espressamente previsto dalla predetta disciplina; osservato che il reclamante ha dedotto, in secondo luogo, che la fattispecie in esame rientra nella previsione dell'art. 270, co. 2, lett. e), del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, secondo il quale il Tribunale ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, "salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a

utilizzare alcuni di essi” e che, in considerazione della situazione reddituale del debitore, il cui stipendio è interamente trattenuto dalla procedura, così come disposto dal Giudice delegato, [REDACTED], che non ha un luogo alternativo in cui abitare con la propria famiglia, si trova in una situazione tale da non poter pagare anche un canone mensile di locazione con le relative spese condominiali e qualora fosse costretto a lasciare la propria abitazione, si troverebbe in una situazione di gravissimo disagio, per sé e per la propria famiglia, che determina la presenza “delle gravi e specifiche ragioni” previste dalla norma sopra richiamata e non prese in esame dal Giudice delegato nel provvedimento impugnato;

rilevato che, fissata l’udienza per la comparizione del reclamante, del liquidatore della procedura e dei controinteressati, si è costituito il liquidatore, rilevando: a) che appare dubbia la proponibilità del reclamo avverso il provvedimento impugnato, non essendovi alcuna norma che lo preveda e poiché le norme sulla liquidazione giudiziale ritenute dal legislatore applicabili anche alla liquidazione controllata sono espressamente richiamate nel corpo degli artt. 268-277 e l’unico richiamo generale alle regole contenute in altra parte del codice, applicabili per quanto non previsto specificamente in materia di liquidazione controllata e sempre in quanto compatibili, è alle norme in materia di

procedimento unitario di cui al titolo III; b) che nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dallo stesso reclamante, vi era l'elenco dei beni immobili di proprietà dell'██████████, ivi compreso quello adibito a sua abitazione, vi era la richiesta al Tribunale di "ordinare la consegna e il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento" e non vi era alcun cenno a "gravi e specifiche ragioni" che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), consentono al Tribunale di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare un bene oggetto del patrimonio della liquidazione; c) che con il provvedimento comunicato il 20 luglio 2023, il Giudice delegato ha determinato in euro 1.000,00 la somma che il debitore avrebbe dovuto versare alla procedura, tenuto conto del fatto che ██████████ percepiva uno stipendio di euro 3.000,00 netti al mese e che le spese relative alla moglie avrebbero potuto essere dalla stessa pagate con il proprio reddito; d) che il reclamante provvede a versare la somma stabilita e non ha domandato alcuna revisione dell'importo, che tuttavia avrebbe potuto richiedere, in quanto ha dedotto che il rapporto di lavoro è mutato, senza indicare tuttavia, come si desume dal contenuto del provvedimento del Giudice delegato, come si è giunti alla riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, "onde verificare che non siano state poste in essere condotte

distrattive/ovvero atti ai danni dei creditori”; e) che quanto alle spese familiari indicate dal reclamante, quelle relative alla moglie parrebbero sostenibili con i proventi dell’attività lavorativa della stessa e quanto alle elevate spese mensili per utenze, le stesse sono connesse e dipendenti dalla tipologia e dalla grandezza dell’abitazione e sarebbero destinate a diminuire, qualora a seguito della liberazione dell’immobile fosse individuato un alloggio di più ridotte dimensioni; f) che ogni considerazione circa la conferma dell’immediata liberazione o meno dell’immobile che costituisce il bene di maggior valore all’interno del patrimonio della liquidazione, non può non tener conto del fatto che è lo stesso [REDACTED] ad aver richiesto l’apertura della liquidazione controllata, che dovrebbe essere interesse dello stesso debitore che i beni del patrimonio della liquidazione siano venduti in tempi brevi e al miglior prezzo possibile e che è innegabile che la vendita con modalità competitiva ha maggior possibilità di buona riuscita in termini temporali ed economici in caso di immobile libero; osservato che il liquidatore, in conclusione, si è rimesso alla decisione del Collegio, quanto al reclamo proposto da [REDACTED];

rilevato che si è costituita pure la [REDACTED] e per essa quale mandataria la [REDACTED], rilevando che la motivazione del provvedimento impugnato appare pienamente

condivisibile, che non appaiono adeguatamente allegate le gravi e specifiche ragioni che dovrebbero giustificare da parte del reclamante e della sua famiglia l'utilizzo del bene immobile occupato, che le allegazioni dell'██████ appaiono assai poco persuasive, oltre che in parte contraddittorie e che comunque si potrebbe ipotizzare l'applicazione analogica alla liquidazione controllata dell'art. 147 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, in forza del quale il debitore può continuare ad occupare l'immobile dallo stesso abitato, fermo restando che, in ogni caso, così come per la liquidazione giudiziale, al momento in cui la vendita viene effettuata, il debitore deve rilasciare l'immobile occupato;

osservato che la società ha concluso il proprio atto difensivo non opponendosi, "pur con tutte le riserve del caso", a che il debitore "possa continuare ad occupare l'immobile con la sua famiglia sino alla cessione e/o alla vendita dello stesso e rimettendosi, comunque, alle determinazioni del Collegio in ordine al reclamo proposto";

rilevato che all'udienza del 28 novembre 2023 è stata dichiarata la nullità dell'atto depositato dalla ████████████████████, per il tramite della sua mandataria ████████████████████, in quanto del tutto mancante di argomentazioni difensive e delle conclusioni;

visti gli atti, sentiti i difensori comparsi all'udienza fissata e sentito

il Presidente relatore;

osservato che [REDACTED] ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 124 del d.l.vo n. 14 del 2019, avverso il decreto con il quale il Giudice delegato ha respinto la sua istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione ad occupare, con la propria famiglia, l'immobile adibito ad abitazione familiare fino alla vendita del bene, sostenendo che, successivamente alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, sono mutate le proprie condizioni reddituali e che tale sensibile mutamento giustifica la richiesta autorizzazione;

rilevato, in primo luogo, che il reclamo appare ammissibile, in quanto, in difetto di una specifica disposizione normativa che nella liquidazione controllata disciplini, in linea generale, il reclamo avverso i provvedimenti resi dal Giudice delegato, deve ritenersi applicabile, per analogia, la norma che in materia di liquidazione giudiziale disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice delegato (ossia l'art. 124 del d.l.vo n. 14 del 2019);

osservato infatti che la collocazione dell'istituto della liquidazione controllata (capo IX "Liquidazione controllata del sovraindebitato", artt. 268-277) nell'ambito del titolo V del d.l.vo n. 14 del 2019, dedicato alla "Liquidazione giudiziale" ed i frequenti richiami alle norme che disciplinano la procedura maggiore contenuti nelle disposizioni sulla liquidazione

controllata, inducono a ritenere che nei casi in cui sia assente una specifica previsione normativa nella liquidazione controllata, sia possibile ricorrere all'analoga fattispecie prevista nella liquidazione giudiziale;

rilevato in particolare, quanto alla reclamabilità dei provvedimenti del Giudice delegato nella liquidazione controllata, che non appare possibile ragionevolmente ritenere che per la liquidazione giudiziale vi sia la possibilità, in forza di una disposizione generale, di impugnare i provvedimenti del Giudice delegato, mentre per l'analoga figura della liquidazione controllata tale possibilità sia esclusa e sia limitata esclusivamente ad alcune specifiche ipotesi (v. l'art. 273, ult. co., e l'art. 275, ult. co., che peraltro espressamente richiamano l'art. 124, rendendo così evidente che il modello dell'impugnazione del provvedimento del Giudice delegato nella liquidazione controllata è proprio quello previsto per l'analogo istituto della liquidazione giudiziale);

rilevato, in secondo luogo, che l'art. 270, co. 2, lett. e), del d.l.vo n. 14 del 2019 stabilisce che il Tribunale, con la sentenza con la quale dichiara l'apertura della liquidazione controllata, può autorizzare il debitore o il terzo, "in presenza di gravi e specifiche ragioni", ad utilizzare alcuni dei beni "facenti parte del patrimonio di liquidazione";

osservato quindi che, come evidenziato dal liquidatore, in linea

generale spetta al Tribunale, in sede di apertura della procedura concorsuale, disporre in merito all'utilizzo dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare e che nel caso di specie il reclamante, chiedendo l'apertura della liquidazione controllata, non aveva chiesto di essere autorizzato ad utilizzare l'immobile destinato a propria abitazione;

rilevato tuttavia che [REDACTED] ha dedotto al riguardo una circostanza sopravvenuta (ossia il mutamento delle sue condizioni reddituali) rispetto alla sentenza, tale da giustificare, a suo avviso, la richiesta autorizzazione ed ha proposto il ricorso al Tribunale in data 2 novembre 2023, in relazione al quale il Giudice delegato ha ritenuto sussistesse la propria competenza a provvedere ed ha respinto l'istanza con il provvedimento oggetto di reclamo;

osservato che nella disciplina della liquidazione controllata (artt. 268-277 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14) non è prevista alcuna norma che regoli espressamente la fattispecie in esame, la quale, in via di mera ipotesi, potrebbe essere ricondotta al già menzionato art. 270, co. 2, lett. e), con il conseguente potere del Tribunale che ha pronunciato la sentenza (e che aveva il potere di autorizzare l'utilizzazione dei beni) di decidere anche sulla successiva istanza del debitore relativa all'utilizzazione di beni del patrimonio da liquidare e fondata su circostanze sopravvenute (ed in tal senso aveva inteso la norma l'odierno reclamante, allorchè aveva

proposto l'istanza al Tribunale) oppure ad un generale potere del Giudice delegato di provvedere non solo nelle singole ipotesi previste dalle norme sulla liquidazione controllata (si pensi ad esempio all'art. 268, co. 4, lett. b), quanto alla determinazione della quota delle retribuzioni e delle pensioni riservata al debitore e sottratta alla liquidazione), ma anche su altre istanze (come quella in esame), per le quali la legge non prevede uno specifico potere di intervento del Giudice delegato (ed in tal senso ha inteso l'istanza di [REDACTED] il Giudice delegato, provvedendo sulla stessa e respingendola);

rilevato che l'art. 275, co. 2, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, dispone che alla liquidazione controllata “si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili”;

osservato che nell'ambito delle “disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale”, l'art. 216, co. 2, stabilisce che, “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore”;

ritenuto pertanto che in forza del predetto espresso richiamo contenuto nell'art. 275, co. 2 (e non quindi per analogia, come prospettato dal creditore costituito), debba trovare applicazione alla liquidazione controllata l'art. 147, co. 2, secondo il quale “la

casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione”;

ritenuto inoltre che il necessario coordinamento fra la disposizione da ultimo citata ed il menzionato art. 270, co. 2, lett. e), comporti che al Tribunale, al momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, spetti il potere di autorizzare, ricorrendo il presupposto previsto dalla norma, l'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, con esclusione della “casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia”, per la quale, in forza del rinvio contenuto nell'art. 275, co. 2, trova applicazione l'art. 147, co. 2;

ritenuto che tale lettura delle norme consenta di ricondurre ad unità il sistema delle procedure esecutive individuali e concorsuali, quanto all'utilizzo dell'abitazione familiare da parte del debitore, individuandosi un'unica regola (contenuta nell'art. 560, ult. co., c.p.c., quanto alle esecuzioni immobiliari e nell'art 147, co. 2, del d.l.vo n. 14 del 2019, quanto alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata), che disciplina fattispecie del tutto analoghe (ossia quella del debitore sottoposto all'esecuzione

immobiliare, quella del debitore soggetto alla liquidazione giudiziale e quella del debitore soggetto alla liquidazione controllata), le quali, se disciplinate diversamente, in assenza di ragioni giustificative della diversità di trattamento, potrebbero far sorgere dubbi di legittimità costituzionale;

ritenuto, in conclusione, che, a fronte dell'istanza del debitore di autorizzazione ad abitare nella casa familiare, non sussistesse il potere del Giudice delegato di rigettare la richiesta, in relazione alla quale, attesa l'applicazione dell'art. 147, co. 2, del d.l.vo n. 14 del 2019, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare non luogo a provvedere;

considerato infine che l'assoluta novità e l'opinabilità della questione controversa giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti,

P. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale revoca il provvedimento impugnato, dichiarando non luogo a provvedere in ordine all'istanza del debitore volta ad ottenere l'autorizzazione ad abitare nell'immobile adibito a casa familiare e compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Ferrara, 7 dicembre 2023.

Il Presidente est.
(dott. Stefano Giusberti)